



ARCHEOCLUB DI SAN SEVERO

---

# **39<sup>0</sup> CONVEGNO NAZIONALE**

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia  
della Daunia

**San Severo 17 - 18 novembre 2018**

**A T T I**

a cura di  
Armando Gravina

**SAN SEVERO 2019**

Il 39° Convegno Nazionale sulla Preistoria, Protostoria, Storia della Daunia è stato realizzato con il contributo di: **Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali – Sez. III; Amministrazione Comunale di San Severo**

– Comitato Scientifico:

SIMONETTA BONOMI

*Sovrintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e FG*

GIULIANO VOLPE

*Rettore emerito Università di Foggia*

GIUSEPPE POLI

*Prof. di Storia Moderna – Università degli Studi “A. Moro” di Bari*

ALBERTO CAZZELLA

*Ordinario di Paleontologia – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”*

PASQUALE CORSI

*Prof. – Università degli Studi “A. Moro” di Bari*

MARIA STELLA CALÒ MARIANI

*Prof. emerito – Università degli Studi “A. Moro” di Bari*

PASQUALE FAVIA

*Prof. di Archeologia Medievale – Università degli Studi di Foggia*

ALFREDO GENIOLA

*Prof. – Università degli Studi “A. Moro” di Bari*

ITALO M. MUNTONI

*Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province BAT e FG*

ARMANDO GRAVINA

*Presidente Archeoclub di San Severo*

ORGANIZZAZIONE

– Consiglio Direttivo della Sede di San Severo di Archeoclub d'Italia:

ARMANDO GRAVINA

*Presidente*

MARIA GRAZIA CRISTALLI

*Vice Presidente*

GRAZIOSO PICCALUGA

*Segretario*

– Segreteria del Convegno:

GRAZIOSO PICCALUGA

MARIA GRAZIA CRISTALLI

“L’arte pastorale è così antica, che nacque allorché fu creata la terra in que’ primi avventurosi tempi quand’ era latte il cibo del pargoletto mondo e culla il bosco...”

Stefano Di Stefano, *La ragion Pastorale*

## **La legislazione e la tutela dei Regi tratturi in epoca borbonica (1815-1860)**

---

\*Società di Storia Patria per la Puglia

---

Giustamente è stato osservato da Pasquale Di Cicco (Di Cicco 1986) che la tutela dei tratturi, le lunghe vie erbose che attraversano cinque regioni e che vedevano in un passato non tanto remoto il trasferimento di milioni di ovini e bovini che dagli alpeggi estivi dell’Appennino abruzzese scendevano a valle verso la piana del Tavoliere delle Puglie per il più mite clima invernale, si rivelò spesso “un’inutile fatica di Sisifo” (Di Cicco 1986, p. 210), inutile quanto necessaria in considerazione delle continue usurpazioni, occupazioni, degli abusi dei frontisti che rendevano gli stessi tratturi luogo di coltivazioni abusive, di semina o di piantumazione di alberi; un fenomeno, tanto diffuso e dannoso, che spesso obbligò l’autorità regia e amministrativa a ricorrere allo strumento della reintegra (NARDELLA 1999). Se non si hanno notizie certe per le epoche più antiche successive al celebratissimo documento aragonese di Alfonso I che il 1 agosto 1447<sup>1</sup> che istituiva la regia Dogana delle Pecore, con sede a Lucera per pochi anni e poi definitivamente a Foggia (COLAPIETRA 1985), e si concludeva con la nomina di Francisco Montluber magistrato di origini catalane, a doganiere a vita. Dopo di lui queste funzioni, svolte da altri doganieri, durarono fino alla soppressione napoleonica del 1806.

Nei tempi successivi abbiamo notizie di reintegre attuate nel 1508 da Antonello de Stefano, nel 1533 da Giovanni Figueroa; questi fissò le basi della successiva riforma del sistema tratturale voluta dal Toledo, viceré spagnolo e attuata da Francesco Revertera e Andrea Guerrero, che fecero un’accurata revisione e ripartizione del si-

---

<sup>1</sup> Il testo di questo Privilegio è riportato in CODA 1666.

stema, fissando criteri inderogabili della struttura degli stessi come la larghezza minima dei tratturi (DI STEFANO 1731). Più limitate furono le reintegre dello stesso secolo del doganiere Fabrizio de Sangro, di Lelio Riccardi e del presidente della Camera della Sommaria Pietrantonio Mastrillo e del doganiere Lelio Riccardi. La reintegra del di Sangro introduce un severo sistema sanzionatorio di tipo economico e pene severissime fino a quella di morte per gli abusivisti.

Anche nel Seicento e nel Settecento altre reintegre furono effettuate da diversi funzionari regi come quella del governatore Crivelli e del credenziere Freda che si avvalsero dell'opera di un agrimensore – compassatore Giacomo di Giacomo di Bisegna, che produsse delle splendide tavole a colori (IAZZETTI 1999).

Arriviamo ai tempi contemporanei con le attività di reintegra nel decennio francese e nel periodo immediatamente successivo di restaurazione borbonica.

La storia della tutela borbonica della rete dei tratturi inizia già nel Settecento sotto i primi rappresentanti di questa dinastia napoletana. I migliori economisti di questa feconda stagione espressero critiche pesanti per l'istituto della Regia Dogana, quando segnalavano quanto danno per l'economia del regno potesse venire dal vincolo di terreni fertilissimi usati solo per il pascolo degli armenti abruzzesi. Fu per merito di Gaetano Filangieri (BIANCHINI 1985) se con provvedimento di Ferdinando IV parte delle terre fu data in fitto per sei anni.

Il 21 maggio 1806 Giuseppe Napoleone emana la legge sul Tavoliere delle Puglie che praticamente poneva fine all'istituto plurisecolare della Dogana delle pecore, stabilendo il censo perpetuo senza vincoli.

Dopo la restaurazione del 1815 un tentativo di riassetto economico dell'istituzione fu attuato da Ferdinando I che era lo stesso Ferdinando, il IV prima del decennio francese, con particolare attenzione alla tutela dei tratturi.

Il clima generale in questo periodo storico successivo agli anni francesi fu particolarmente acceso per le sostanziali novità indotte dal nuovo sistema censuario. La questione divenne oggetto di lunghi dibattiti e di schermaglie tra giuristi e amministratori. L'intera vicenda è stata completamente ricostruita e fa riferimento a una legge importante per l'economia della Capitanata e in vigore fino all'Unità d'Italia.

Il 13 gennaio 1817 Ferdinando I emana una legge, la n. 82 detta *Legge sul Tavoliere della Puglia*<sup>2</sup>. Questa legge, successiva ai regi decreti del 28 febbraio e 18 giugno del 1816, in epigrafe ricorda che "l'economia del Tavoliere di Puglia" aveva richiamato le cure e le attenzioni reali e a seguito dei "cambiamenti in esso avvenuti per effetto della già eseguita censuazione che aveva alterato quel costante equilibrio tra l'agricoltura e la pastorizia, che l'imperiosa circostanza della posizione degli Abruzzi e della popolazione della Puglia vi avevano per annosa consuetudine stabilito". Precisa il re che: "essendo quindi nostra volontà di riparare a' disordini che l'esperienza ha fatto riconoscere di aver cangiato il sistema del Tavoliere, e di pre-

<sup>2</sup> *Collezioni di tutte le leggi del Regno di Napoli*, Napoli, Fonderia reale, 1820.

venire i danni che ne risulterebbero contro la prosperità di una gran parte dei suoi sudditi; e volendo d'altronde estendere anche a quelle enfiteusi le benefiche disposizioni contenute ne' nostri reali decreti de' 28 febbraio e 18 giugno 1816 per la censuazione de' beni dello stato; abbiamo creduto giusto e prudente di adottare il mezzo di una generale transazione, la quale sanando... i vizi di alcuni di quei contratti, di altri correggendo gli errori, e conciliando gli interessi de' particolari colle vedute delle pubbliche utilità, ristabilisca l'influenza del governo su l'economia del Tavoliere, e ripristini in favore degli interessati la concessione di alcuni di quei privilegi dal di cui esercizio il felice andamento delle medesima specialmente dipende."

Per quanto attiene i tratturi la stessa legge, prevedendo l'abolizione del decreto del 5 settembre 1811 che attribuiva a Consigli d'Intendenza i giudizi sulle usurpazioni dei regi tratturi, dispone che essi "continueranno a far parte della pubblica proprietà, ugualmente che i riposi a' medesimi collaterali"; viene stabilito anche che "i Sindaci dei comuni dove passano i tratturi, rimetteranno al Tavoliere le piante e le descrizioni, dopo le verifiche effettuate da almeno "due probi e esperti agrimensori" i quali indicheranno gli usurpatori dei terreni tratturali, la quantità e "i termini svelti".

Prevede la stessa legge che gli usurpatori, oltre a restituire le terre debbano ristabilire i termini lapidei, oltre a pagare una congrua multa.

Una legge successiva del 25 febbraio 1820<sup>3</sup> detta "sul contenzioso relativo all'economia del Tavoliere delle Puglia" richiama i principi previsti dalla legge del 1817 specificandone i termini della applicazione.

Un decreto del 9 ottobre 1826 ordina "la reintegra dei tratturi, tratturelli e riposi che intersecano il Tavoliere delle Puglie, e Marina e di tutti gli altri che partendo da diversi punti della Puglia medesima, ed attraversando i tenimenti de' comuni dove le greggi e gli armenti hanno il diritto di pascere e riposare lungo il cammino, vanno a terminare delle provincie di Abruzzo".

Presso l'Archivio di Stato di Foggia esistono vari documenti<sup>4</sup>, relativi alla reintegra dei Tratturi che erano fondamentali nel tratto della Capitanata, le cui terre divenivano stanziali per gli armenti dopo gli alpeggi estivi. Oltre agli interessi dei censuari e dei pastori esasperati per le continue usurpazioni esisteva l'interesse concreto della corona della esazione corretta delle tasse e gabelle che derivavano dai antichi diritti di pascolo.

Qualche problema sorse sul nome del funzionario o magistrato deputato per il delicato compito della reintegra e la controversia relativa alla persona e alle persone delegate non trovò una rapida e condivisa soluzione.

<sup>3</sup> Cfr. *Indice generale alfabetico della collezione delle Leggi e dei Decreti per il Regno delle Due Sicilie* a cura di DOMENICANTONIO VACCA, Napoli, Stamperia dell'Ancora, 1837.

<sup>4</sup> *Fondo Dogana*, serie I, III, IV, V (documenti vari) e nel fondo *Amministrazione del Tavoliere*, vol. 11.

Ad esempio è lo stesso Ministro napoletano delle Finanze che il 10 febbraio 1821<sup>5</sup> scrive all'Intendente di Capitanata:

... un equivoco solo, derivato dal poco accorto parere suggerito al Ministro fu di un rapporto del Direttore del Tavoliere che è stata la causa della disposizione della quale si parla nel di lui rapporto del 30 gennaio, e colla quale si vede commessa ad esso direttore, ed al signor De Luca la reintegra de' tratturi. Io però ho preso le convenienti misure onde la cennata disposizione non abbia effetto.

Lo stesso Intendente in data 23 febbraio 1821 scrive al direttore del Tavoliere:

sig. Direttore,  
giorni addietro ebbi conferma dalla Camera di Consiglio di Intendenza che il Ministero delle Finanze contro il disposto del Real Decreto del 18 aprile 1820 aveva commesso ad altri la reintegra de' Tratturi. Io qual presidente della camera istessa per sostenere i diritti che le competono, e l'integrale osservanza dell'enunciato Regio Decreto ordinai, bene d'accordo col vice Presidente consigliere di fornirmi un rapporto al Ministero delle Finanze. Lo stesso incaricato della ragionevolezza della domanda mi ha scritto una lettera ...

Dopo gli adempimenti formali e le opportune ricerche giuridiche e amministrative l'Intendente scrive al Ministro delle Finanze una lunga e dettagliata lettera in data 18 aprile 1821:

*Eccellenza,*  
è venuto a sapersi da questa 2<sup>a</sup> Camera del Consiglio di Intendenza che per disposizione della E.V. parsi conferito al sig. don Giuseppe Cavalieri direttore del Tavoliere di Puglia, e a don Luigi de Luca, segretario del Regio Demanio la facoltà di eseguire la reintegra de' tratturi.  
*Questa novità ha sorpreso l'intero Consiglio, come che attacca direttamente due leggi sanzionate e messe in esecuzione, che sono appunto quelle del 15 gennaio 1817 e l'altra contenuta nel Real Decreto del 18 agosto del decorso anno 1820.*  
Colla prima fu risoluto che rimanendo abolito il decreto del 5 ottobre 1811, col quale furono attribuiti ai Consigli di Intendenza i giudizi sulle usurpazioni dei Regi tratturi, dovesse l'integrità e conservazione de' medesimi e per garantito dell'impiegato designato per l'amministrazione del Tavoliere.  
Coll'indicato decreto del 18 aprile poi fa risolta nell'art. 9 n.2 che la reintegra de' stessi tratturi e riposi laterali appartiene a questa 2<sup>a</sup> Camera, la quale rimase autorizzata di assumere le funzioni ed eseguire quanto trovasi prescritto per tale oggetto nella ricordata legge de' 13 gennaio.  
Conosce bene da ciò l'E.V. che in forza del predetto ultimo decreto è rimasta

<sup>5</sup> Fondo cit. dell'Archivio di Stato di Foggia.

esclusa ogni altra autorità e qualunque funzionario dell'Amministrazione e Direzione del Tavoliere della conoscenza ed esperienza che riguarda la reintegra di detti Regi tratturi, e le cui operazioni sono state definitivamente attribuite a questa 2<sup>a</sup> Camera. Quindi mi conviene di farle osservare che le Ministeriali disposizioni date fuori non possano avere il loro effetto senza un'infrazione delle additate leggi, le quali non vanno altrimenti soggette a revoca, se non col mezzo di un'altra legge formale. Ha giudicato perciò questa 2<sup>a</sup> Camera che gli ordini dell'E.V. siano rispettati da qualche rapporto sollecitato con intrigo, che ha sedotto in buona fede il relatore.

A sciogliere dunque ogni invillupato ho stimato di informare dell'occorrente l'E.V.

Fto. L'intendente

Trascorre del tempo ma la reintegra non viene attuata, anzi la situazione peggiora di anno in anno. I censuari sono in notevole difficoltà ad effettuare il pascolo. Il 7 settembre 1824 scrivono direttamente al Re, "nell'appartamento di S.M."

S.R.M.

Signore, i qui sottoscritti censuari del Tavoliere di Puglia e deputati delle locazioni, posti ai piedi della M.V. umilmente l'espongono ch'essi nel mese di dicembre ultimo per mezzo del loro avvocato fecero umiliare nelle sacre mani di V.M. loro supplica colla quale imploravano dalla Vostra Real Clemenza la grazia di ordinare che l'attual Direttore del Tavoliere di Puglia d. Giuseppe Gualdieri fosse stato incaricato della reintegrazione de' tratturi coi loro riposi laterali e Generali essendo egli come Pubblico Ministero della Seconda camera del Consiglio di Intendenza di Capitanata con membro della medesima e come quello che vi aveva acquistato per sua probità e talento la fiducia dell'intero ceto de' Censuari.

S.R.M. Gli censuari che allora sottoscrissero la supplica trovansi dispersi per i loro affari della Pastorizia, quindi gli Oratori che si trovano ora riuniti ripetono a V.M. la Supplica di ordinare la reintegra nel modo che hanno implorato, umiliandole copia della prima Supplica, che fu presentata nelle Vostre Sacre Mani, e l'avremmo a grazia.

Gio. Battista Ferrara deputato di Locazione

Gaetano Romito

Vincenzo Pietrantoni

Nicola Lupacchini

Domenico Freda

Emiddio Morelli

Benedetto Cialente

Marco Mastrorallo

Cesidio Bianco

Gio. Antonio Perilli

A questa "supplica" viene allegato il documento del dicembre 1923 sottoscritto dai gran parte dei censuari e pastori transumanti dell'epoca che dice:

S.R.M.

*Li qui sottoscritti Censuari e Deputati delle Locazioni del Tavoliere di Puglia posto ai piedi del Real trono, supplicandoli espongono a V. M. come già le altre loro sventure e desolazioni, in cui trovasi la pastorizia, contano quella di vedersi privi da un giorno all'altro delle loro greggi e carovane, disgrazia incomparabile che gli è pur avvenire a cagione delle occupazioni ed usurpazioni fatte de' Tratturi con i riposi generali e laterali.*

*S.M.R. Gli ordini nel loro transito dagli Abruzzi in Puglia e da questa colà, non soffrono che delle continue e delle più considerevoli perdite. Sono essi costretti a condurre i loro armenti per luoghi ostici, malagevoli, disastriati e sforniti affatto di riposo, onde potersi ristorare.*

*Debbono gli infelici pastori far camminare le loro greggi a magra battuta (ciò che senza tema può dirsi la loro distruzione) onde non esporsi ad essere designati e crudelmente malmenati dai Possessori dei territori limitrofi dove possono e per l'angustia e la malagevolezza del sentiero rovinare le greggi, quando non le fosse concesso dai possessori del medesimo comprare a quel mezzo, che vien dettato dalla loro volontà, l'erbe e il permesso di far riposare le stanche loro greggi. La legge del Tavoliere del 13 gennaio 1817, guardando nella più giusta considerazione tali eclatanti inconvenienti, dispose che la reintegra e conservazione de' tratturi con riposi in questione venissero garantite dall'impiegato destinato per l'Amministrazione del Tavoliere.*

*Il Decreto poi del 18 agosto 1820 attribuisce siffatta operazione alla Seconda Camera di Consiglio di Intendenza di Capitanata.*

*S.R.M. L'amministrazione del Tavoliere e il Direttore che viene ora rappresentato da don Giuseppe Galdieri a termine del Real Decreto del 23 febbraio 1820 col fatto è Egli uno dei più interessati componenti la detta seconda Camera poiché sostiene la parte fiscale. Egli, per la sua onestà, per il suo onorato zelo per gli interessi Reali e per le sue imparzialità e le sue vedute in economia pubblica, che ha meritato la stima e la fiducia di tutti i censuari.*

*Quindi gli Oratori implorano dalla Vostra Real Clemenza la grazia speciale, che l'incarico della reintegra de' tratturi con i riposi generali e laterali sia affidato al detto direttore Galdieri, onde vedersi con imparzialità e speditezza portata a termine un'opera che salvando i propri Capitoli, vengano i posterì messi meglio nella produttività di poter rendere gli interessi della V.M.*

(seguono le firme)

*Loreto Graziani, Gaetano Di Loreto, Donato Francesco De Santis, Vincenzo Di Loreto, Luigi de Santis, Vito Antonio Graziani, Giovanni Di Vito, Vincenzo de Santis, Biaggio Di Loreto, Gioacchino Rossi, Francescantonio Ventrella, Gaetano Silvestri deputato, Mariano D'Onofrio, Carlo Tondo, Ippolito Silvestri, Mario Silvestri, Berardino Grilli, Samuele Di Loreto, Principe di Sansevero, Simplicio Mancinelli, Domenicantonio Di Loreto, Tommaso Angelino, Giuseppe Angiolo-*



*ne, Ludovico Frilli, Diomede Palemini, Angelo Gasparri, Domenico Bramante, Giorgio Mascia deputato, Giuseppe del Giudice, Luigi Caso, Filippo Antonio Magnelli, Pietro Masullo, Matteo d'Alfonso, Antonio Maria d'Alfonso, Michele Bucci, Giuseppe Bucci fu Vincenzo, Giuseppe Bucci del fu Nunzio, Michelangelo Musacchi, Domenico Petrulli, Giuseppe Iannuzzi, Lorenzo Antonucci, Nicola di Clemente, Domenico Motta, Angelo e fratelli Gasparri, Giambattista Ferrara deputato, Arcangelo Di Zitto, Valerio Di Loreto, Antonio Gusso, Gaetano Insalata, Angelo de Martinis, Giulio di Giulio, Mario Magnotta, Vincenzo Lippa, Leonardo Coccia, Loreto Mastrella, Giuseppe Bisogna, Donato Cassita, Giuseppe Saciola, Bartolomeo D'Onofrio, Gesualdo Ferrara, Giovanni Battista Grassi, Giuseppe del Principe, Domenico Freda di Mattia, Paolo Ferrara, Lidiseo Farussi, Giovanni Finamore, Luigi del papa, Pasquale Casta, Mario Abbuzzese, Giuseppe di Cassita di Nicola, Domenico Romito, Nicola del Papa, Pasquale Di Rienzo, Emiddio Marrelli, Michele Salvarelli, Daniele Camiglia, Carlo Di Vito, Giuseppe Antonucci, Domenico Di Giulio, Emiddio Gentile, Gennaro Romito, Paolo Romito, Francesco Di Rienzo, Giuseppe Ciancarelli deputato, Nicola Ciancarelli, Giovanni Ciancarelli, Martino Caniglia, Giovanni Battista Boanchi. Luigi Zippa, Croce di Cassito, Gaetano Romito, Nicolantonio Romicone, Angelantonio Romicone, Angelantonio Antonetti, Giuseppe Quaglione.*

La risposta del Ministro e segretario di Stato delle Reali Finanze è quasi immediata. Infatti porta da Napoli la data del giorno 11 settembre del 1824.

*Signor Intendente di Foggia,  
dall'appartamento di S.M. mi viene una domanda di Censuari Pastori per la Reintegra del Regio Tratturo in molti luoghi usurpato, col progetto di affidarne la ispezione al cav. Direttore del Tavoliere. L'oggetto è interessante e la 2ª Camera è quella cui trovasi affidata una operazione cotanto necessaria al bene della pastorizia. Siccome Ella nel rapporto che mi ha diretto a riguardo di Fiorentino, mi annuncia di progetti relativi alla R. Camera così io le rimetto la enunciata domanda perché ne tenga conto. Cam. Caropreso*

Il 2 maggio 1825 l'Intendente di Capitanata Santangelo *con l'alter ego per gli affari del Tavoliere di Puglia* in un editto, controfirmato dal consigliere della 2ª Camera faceva stampare un Manifesto nel quale affermava

L'oggetto principale per cui si rilasciano le passate ai censuari pastori per ritorno delle di loro masserie armentizie ne' pascoli estivi e per la estrazione del prodotto delle lane, è per assicurare i canoni maturati a favore della regia corona. Le passate sono dovute a tutti quelli che per puntualità adempiono ai loro primordiali doveri col pagamento di canone al tavoliere in conseguenza abbiamo ordinato, onde evitare qualsiasi ritardo e dispendio che le passate istesse si consegnino nelle asso-

lute mani delle parti interessate, per ordine, le quali essendo trattate diversamente dalla presente disposizione, reclameranno a questo Commissariato Civile, che con espeditezza darà le analoghe provvidenze.

Tutti i censuari pastori, o salmaggi di esse, che saranno inquietati ne' passi soliti o altrove da qualsivoglia persona, dopo ottenute le debite passate, ricorreranno immediatamente a questo Commissariato Civile con una domanda dettagliata, la quale già può essere ritenuta come documento legale da servire per punizione a coloro, che ne avranno la colpa; e che l'esatto adempimento abbiano col corriere di oggi prevenuti tutti gli Intendenti delle provincie del Regno, che ne avessero particolare cura, onde reprimere quegli abusi dei quali i censuari del Tavoliere ne sono depressi contro la volontà del re.

Non conosciamo bene il prosieguo delle vicende successive che si dovettero trascinare per almeno altri due stagioni autunnali e invernali. Tanto che il 29 novembre del 1826 il Real Segretario Ministro di Stato delle Finanze scrive all'Intendente di Capitanata una missiva:

*In mezzo a tante disposizioni che da V. M. si trovano emesse per il rianimamento dell'Amministrazione del Tavoliere, esisteva l'ostacolo nascente dalle molteplici usurpazioni, le quali di tempo in tempo si sono commesse pel tratturo e sopra i riposi laterali, e le quali toglievano ai pastori il comodo tragitto dei loro animali. Il Re che vuole in tutti i costi che l'Amministrazione suddetta sia riportata a quello stato di floridezza, nel quale si è mantenuta per tanto tempo, secondoché le circostanze attuali possano permettere, ha provveduto alla funzione di reintegra da tante leggi e da tante disposizioni precedenti prescritte e si è degnato quindi di emettere il decreto del quale accludo copia.*

*Da questo Decreto Ella rileverà, Sig. Intendente, un novello attestato di quella fiducia, di cui S.M. la onora, poiché vedrà in questa scelta delle persone da destinarsi alla operazione migliore all'intento, totalmente riconosce alla sua saggezza e a quella prudenza che finora tanto l'ha distinta nell'adempimento della funzione di Commissariato Civile. Io son sicuro che Ella corrisponderà perfettamente a questa nuova sovrana onorificenza, portando a termine nella misura la più soddisfacente e la più analoga all'interesse dei pastori un'opera da tanto tempo immaginata e disposta altre volte incontaminata ma rimasta sempre imperfetta... S. M. mi ha incaricato essere sua Sovrana volontà che Ella prenda conto delle carte intitolate la reintegra del Revertera e ne dia ragguaglio a questo Ministero.*

Questo documento porta la firma del Cancelliere Caropreso in luogo del Consigliere Ministro segretario di Stato *impedito*.

Il decreto che viene allegato a questa lettera in copia è del 9 ottobre 1826 e si compone di cinque articoli nei quali in cui viene rafferma la necessità che "il commissario civile... nel più breve termine possibile procederà in via economica e amministrativa alla reintegra del Regio Tratturo e riposi laterali che abbia potuto resta-

re usurpata così dal 1810 a questa parte”. Lo stesso commissario “nella esecuzione di questo incarico si avvalerà di persone Pugliesi e persone Abruzzesi di sua scelta, sia tra i funzionari dell’Amministrazione del Tavoliere, sia tra privati di conosciuta probità e di sperimentata intelligenza, colle limitazione però di non spedire che i Pugliesi negli Abruzzi e nella Puglia gli Abruzzesi”. Viene poi ribadita la necessità di porre termini lapidei e di inviare le piante dell’avvenuta reintegra sia nell’Archivio del Tavoliere sia alla Segreteria di Stato delle Finanze. Infine viene ricordata la necessità di infliggere sanzioni secondo le regole già prescritte ove si rilevassero illeciti di natura penale.

Nel gennaio 1827 con apposita legge del 9 gennaio viene abolita al seconda camera del Consiglio di Intendenza di Capitanata e nel mese di ottobre dello stesso anno viene dichiarato che *il dominio diretto, che il Tavoliere rappresenta sopra talune poste, è dichiarato proprietà delle Casa reale.*

Un editto dell’Intendente di Capitanata Nicola Santangelo pubblicato il 24 agosto 1828 definisce nuovamente i criteri per effettuare la reintegra. Nel decreto è previsto che “i prescelti Regi agrimensori ed incaricati... prenderanno per norma le basi della reintegra formata nell’anno 1810 sul tenore delle altre anticamente seguite da de Sangro, Capecelatro, Crivelli e Granvela, e reintegreranno pure i bracci dei tratturi non ancora reintegrati.”

Continua lo stesso editto con altre disposizioni molto attente: come quella per cui i sindaci dei comuni interessati devono indicare due decurioni che avrebbero dovuto intervenire alle operazioni tecniche, sottoscrivere i processi verbali, provvedere a porre i termini lapidei. Inoltre viene stabilito che gli agrimensori dovevano ricevere “dai Sindaci dei Comuni dove si recheranno per la verifica dei tratturi, il solo e semplice alloggio, che sarà da essi soddisfatto”.

Infine viene stabilito il divieto di attuare culture sui terreni occupati, come vengono indicate le solite sanzioni pecuniarie per gli usurpatori.

Nel 1829 un’altra legge con annesso regolamento promulgata il 29 novembre reca disposizioni intorno alla percezione delle rendite e regola la esazione delle reste.

Nel 1832 Ferdinando II emana un decreto che riguarderà specificamente le nostre terre di Capitanata. Il suo rescritto porta la data dell’8 aprile e ribadisce quali siano le attribuzioni del commissariato civile all’Intendente di Capitanata, che da quell’anno era il Cavaliere don Gaetano Lotti, di fresca nomina. Con successivo decreto dell’8 agosto dà valore di legge definitiva a un nuovo regolamento “per la conservazione dei regi tratturi, dei bracci di essi e dei riposi laterali”.

Re Ferdinando II rileva che i tratturi di Capitanata erano stati in gran parte oggetto di occupazione e di trasformazione agraria e in qualche tratto praticamente aboliti e trasformati in campi fruttiferi. Per tale abuso il decreto prevede una multa di cento ducati per ogni versura occupata “con il rilascio della parte occupata, la perdita de’ materiali immessi, delle piantagioni e seminagioni fatte”.

L’Intendente di Capitanata doveva inviare agli altri Intendenti delle provincie at-

traversate dai tratturi copie delle piante della reintegra e titolazione in esecuzione dei rescritti precedenti del 9 ottobre 1826 e del 12 ottobre 1827. Peraltro copie di queste piante dovevano essere conservate nell'Archivio provinciale e negli Archivi comunali dei comuni interessati. I sindaci nel mese di giugno di ogni anno con l'ausilio di un cancelliere e di un agrimensore dovevano verificare lo stato dei tratturi, dei bracci e dei riposi del loro tenimento, assicurandosi la corrispondenza degli stessi con le piante acquisite. Viene richiesta dall'autorità regia una ricognizione molto accurata, rilevando e descrivendo tutte le irregolarità e segnalando i nomi dei proprietari frontisti e quelli dei terreni limitrofi.

Di questa attività doveva essere effettuato un processo verbale in quattro copie da inviare in quattro diverse cancellerie e soprattutto nell'archivio della direzione del Tavoliere.

Il sindaco poi nel termine di sei giorni doveva sottoporre a giudizio in contravventore in un processo di cui lui stesso aveva funzione di pubblico ministero.

Il decreto descrive minuziosamente le fasi del processo indicandone modi, tempi, attività di accusa e di difesa.

In tempi brevi si doveva recuperare al patrimonio pubblico le terre usurpate, esigere le somme delle multe e ristabilire lo stato precedente.

I sindaci al termine del loro mandato dovevano consegnare "nello stato dell'ultima reintegra, tratturi, bracci e riposi ed eventualmente segnalare anomalie e ritardi".

Inoltre ogni cinque anni, l'Intendente di Capitanata doveva "spedire un verificatore, il quale percorrerà tutti i tratturi per liquidare se l'ultima reintegra abbia sofferto alterazione e si esistevano i termini lapidei nello stato in cui erano posti". Dispone anche che "il verificatore per la Puglia e Marina sia un agrimensore abruzzese e per i tratturi degli Abruzzi e Molise sia pugliese" e che in Abruzzo la misura e verifica di ogni miglio di tratturo "sarà ricompensata con carlini dieci, mentre in Puglia con carlini sette".

Con questo regolamento in buona sostanza vengono coinvolte nell'attività di tutela e di integrità dei tratturi gli amministratori locali, i sindaci dei comuni interessati, prevedendo anche sanzioni per gli amministratori inadempienti.

Un concetto tutto da accogliere considerando la validità potenziale del controllo comunale. Contemporaneamente la preoccupazione, che tale attività restasse solo un fatto episodico, viene esclusa con l'obbligo di trasferimento di informazioni ed atti al cambio della guida delle stesse amministrazioni comunali.

Si era probabilmente raggiunto un certo equilibrio tra esigenze generali di tutela e di conservazione della integrità territoriali e tentativi di abuso di coltivatori locali, tanto che di dovette aspettare molti anni perché sull'argomento si tornasse con attività legislativa e nuova regolamentazione<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Sullo sviluppo delle vicende politiche e amministrative cfr. CANOSA 2000 e RUSSO 1988, *Collezione..op. cit.* 1853 II semestre.

Era quindi sempre attuale la necessità della tutela dei tratturi stessi.

Infatti articolata e precisa è una legge promulgata da Ferdinando II<sup>o</sup> il 14 dicembre 1853<sup>7</sup> a Caserta, nella quale si confermano “i vantaggi che si derivano dal libero transito degli armenti e de’ greggi de’ censuati pastori, e dell’uso gratuito di erbaggi abbondanti per i tratturi, brani (*sic*) di tratturi e riposi laterali”. La legge si completa con un Regolamento “per l’uso e la reintegra dei tratturi”.

La legge delega alla vigilanza degli stessi la Direzione del Tavoliere di Puglia, perché “le greggi e gli armenti dei censuari pastori abbiano gratuitamente liberi il transito e la dimora e copioso l’erbaggio di tutti i tratturi... sì nell’autunno quando il bestiame scende nelle Puglie e sì nella primavera di ogni anno quando lo stesso bestiame fa ritorno su i monti...”.

Un’altra norma prevede che degli erbaggi facciano uso solo gli armenti e gli animali dei pastori censuari e che non sia consentito ad altri di farne uso anche accedendovi per un transito occasionale. Se un qualsiasi cittadino avesse pretese di pascolo sugli stessi territori, poteva ricorrere al Consiglio di Intendenza di Capitanata per vedere garantite le proprie ragioni. Tale consiglio era chiamato a esprimersi su tale richiesta e anche “sulla necessità di permettere che gli animali delle poste interessate da’ tratturi e bracci di essi, possano traversarli a *mazza battuta*”.

Gli stessi Direttori tramite controllori verificheranno e esistono occupazioni abusive del suolo e motivi di contravvenzione. La stessa autorità di controllo era tenuta a effettuare due visite annuali dei luoghi deputati ad accogliere gli animali degli armenti abruzzesi, due mesi prima che avvenisse la transumanza.

Viene anche ribadita la inalienabilità degli erbaggi nel tempo del transito degli animali.

Il titolo II di questa legge è dedicato al problema della reintegra dei tratturi.

Tale attività verrebbe effettuata con l’uso di piante topografiche per rilevare alterazioni o mancanze dei termini di precedenti reintegre.

L’eventuale contravventore, se individuato dovrà provvedere “alla reintegra del suolo usurpato e dei termini di confinazione [...] alla rifazione del danno stesso, alle spese e al pagamento di una multa di ducati venti per ciascun termine”.

L’articolo 12 è ancora più preciso nelle prescrizioni all’usurpatore del suolo: “l’occupatore del suolo sarà condannato al rilascio della parte occupata, alla perdita de’ materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni che abbia fatto in essa, non meno che di ogni altra spesa e lavoro di qualunque specie; e condannato al ristoro de’ danni ed interessi e alle spese, e ad una multa rispondente allo spa-

---

<sup>7</sup> cfr. Archivio di Stato di Foggia, *Cartografia e territorio in Capitanata dal sec. XVI al sec. XIX*, a cura di G. DESIMIO, V. IAZZETTI, M.C. NARDELLA e M.R. TRITTO, Foggia 1993. In particolare i contributi sulla *Cartografia doganale nel Seicento* di V. IAZZETTI e sugli *Agrimensori e cartografi tra committenza pubblica e privata dal XVI al XIX secolo* di M.R. TRITTO.

zio di suolo occupato, in ragioni di ducati cento a versura. Il minimo di questa multa sarà di ducati venti. Sotto il nome di occupazione va compresa la dissodamento del suolo dei tratturi, dei bracci e dei riposi, la costruzione di edifici senza Sovrana concessione, e l'ingombro permanente di materiali di qualunque specie".

Per gli occupatori abusivi erano previste anche le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 426 e 429 del codice penale, come pene accessorie contravvenzionali così come rilevate dal personale addetto.

Per quanto attiene l'entità della pena essa sarà contenuta tra i cinque e i venti ducati e saranno condannati anche le persone che "senza autorizzazione espressa speciale avranno dissodato il suolo de' tratturi e loro accessori, per estrarre radici di liquirizia e per altra qualsivoglia cagione".

Pene più severe sono previste per chi porti al pascolo animali di grande taglia nel numero di due o più. Per i maiali immessi in numero superiore a sei la pena sarà doppia.

Infine la legge prevedeva che il direttore del Tavoliere di Puglia si attivasse "a restaurare i danni apportati dalle contravvenzioni ai tratturi, bracci di essi e riposi laterali, perché queste parti del Tavoliere di Puglia siano sempre mantenute nel modo più conveniente alla loro propria destinazione".

Non ci risulta che ci sia stata attività legislativa specifica in epoca successiva durante il periodo di governo dei Borbone; a parte un regio decreto del 14 dicembre 1858 il numero 5439, rende esecutivo il *Regolamento per l'uso e la reintegra dei tratturi e dei loro accessori* e per le contravvenzioni a danno dei medesimi, che in buona sostanza riprende quanto già deciso nelle disposizione delle leggi precedenti.

Un accenno non secondario va fatto a proposito degli agrimensori e compassatori dei territori e descrittori attenti dei tratturi principali e dei secondari con le loro annessioni<sup>8</sup>.

Tale funzione era peraltro molto antica ed esistono documenti risalenti già al Seicento nel periodo della dominazione spagnola, che sono arricchiti da piantine, rilievi, disegni e schizzetti, che oltre ad avere valore documentario hanno spesso anche valenza artistica.

Nel periodo in esame - quello del primo Ottocento - vengono infatti stilati ricchi e precisi regesti descrittivi della rete tratturale.

Invero la posizione giuridica degli agrimensori era molto incerta proprio per l'attribuzione del titolo e per la frequente usurpazione del titolo di architetto o di ingegnere senza aver seguito un corso di studi.

Fu avvertita la necessità di una normativa che rendesse il reclutamento degli agrimensori in possesso di una cedola o di un diploma universitario. Una legge ap-

<sup>8</sup> *Collezione...* op. cit. 1833 - II semestre.

posita del 13 agosto 1833<sup>9</sup> specificò a pena di nullità degli atti la necessità che gli agrimensori dimostrassero il possesso di un valido titolo di studio. Invero venne dato merito a chi aveva svolto questa attività per un congruo numero di anni, almeno quaranta e non meno di quindici senza disdoro. Dovevano sostenere solo un esame di prova graduato nella sua difficoltà secondo gli anni di precedente attività lavorativa. Chi voleva iniziare questa attività *ex novo*, doveva conseguire una cedola in agrimensura da conseguire presso l'Università di Napoli; per i meno abbienti veniva prevista la possibilità di conseguire la stessa cedola presso il Real Collegio di Lucera ovvero presso le stesse intendenze. Le prove di esame consistevano in prove scritte di "aritmetica, geometria, trigonometria rettilinea, sistema metrico, e teoria dei logaritmi".

Nell'Ottocento i prodotti grafici portarono alla stesura di 98 atlanti quasi tutti di grande dimensione. La seconda reintegra ottocentesca fu documentata con la stesura di un atlante opera di Giovanni e Michele Iannantuono; un'opera portata a termine in venti anni ma di grande qualità grafica, corredata di dense memorie di storia, con la diversificazione delle culture e in scala, prevalentemente di 1:500 di passi pugliesi, ognuno di sette palmi napoletani.

Con l'Unità di Italia una nuova legge quella dell'affrancamento del Tavoliere<sup>10</sup> doveva dare il colpo finale alla plurisecolare istituzione che aveva riferimento amministrativo nella Regia Dogana delle Pecore di Foggia. 200.000 ettari di terra, proprietà dello Stato, divennero proprietà assoluta, con il riscatto di pochi soldi, dei vecchi enfiteuti. L'affrancamento favorì così solo le classi della alta borghesia agraria che nemmeno integrava un ceto nobiliare antico ma era in grave crisi identitaria. Con la quasi totale unanimità parlamentare il Tavoliere della Puglia diventa coltivabile e la transumanza degli abruzzesi diminuisce fino alla quasi totale scomparsa dei tempi attuali. Fu questo affrancamento un'altra occasione perduta per l'economia meridionale, come lamentato nel parlamento subalpino da poche voci dissidenti, come quella - *rara avis* - dell'onorevole Luigi Alfonso Miceli che in un suo discorso tenuto nella tornata parlamentare del 31 luglio 1863 disse a proposito delle leggi di affrancamento del Tavoliere che questa era: "l'occasione opportuna di sanare la piaga vergognosa che deturpa quelle province, di dare onorata e operosa esistenza alla classe dei terrazzani che vivono di rapina e dei quali la sola Foggia ne ha quattromila" e più avanti lamenta che era giunto il momento che "il governo doveva sentirsi governo di tutte le classi... e che il ministero poteva pensare di provvedere alla sorte alla sorte di quei miseri terrazzani".

<sup>9</sup> cfr. *Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, a 1865, Torino, Stamperia reale.

<sup>10</sup> *A chi deve andare la terra di Capitanata?* discorso dell'on. Miceli alla Camera subalpina del 31 luglio 1863 in *Il brigantaggio meridionale*, Editori Riuniti, 1979, a cura di Aldo de Jaco; volume riservato agli abbonati del 1980 de *L'Unità*.

Forse si sarebbe ottenuto qualche vantaggio anche per la salvaguardia della rete tratturale.

Ma questa è veramente un'altra storia<sup>11</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

- BIANCHINI L. 1985, *Della storia delle finanze del Regno di Napoli*, III edizione, Napoli, 1859.
- CANOSA R. 2000, *Transumanza e potere - "Pastori" e "agricoltori" tra Abruzzo e Puglia dalla fine del Settecento alla metà dell'Ottocento*, Edizioni Menabò, Ortona.
- CODA M.A., 1666, *Breve discorso del principio, privilegi ed istruzioni della Regia Dogana delle pecore di Puglia*, Napoli, Fasulo.
- COLAPIETRA R. 1985, *L'istituzione della Dogana di Foggia e le strutture appenninico adriatiche del regno di Napoli nel Quattrocento* in *Clio*, 1985.
- DI CICCIO P. 1986, *La transumanza e gli antichi tratturi del Tavoliere - Profili della Dauria Antica*. Il ciclo di conferenze, 1986.
- DI STEFANO S., 1731, *La ragion pastorale*, vol. 1, Napoli, pp. 117-121.
- LAZZETTI V., 1999, *Le alterne misurazioni, le usurpazioni e gli atlanti delle Reintegre* in EDILIO PETROCELLI, a cura di, *La civiltà della transumanza*, Cosmo Iannone edit., Isernia.
- NARDELLA M.C., 1999, *La salvaguardia dei tratturi: dalla Dogana delle pecore al Commissariato per la reintegra* in EDILIO PETROCELLI, a cura di, *La civiltà della transumanza*, Cosmo Iannone edit., Isernia.
- RUSO S., 1988, *Abruzzesi e pugliesi: la "ragion pastorale" e la "ragione agricola"* in "École française de Rome. Mélanges d'archéologie et d'histoire. Temps modernes", 1988.
- AA. VV., 1984, *Cinque secoli, un archivio*, Catalogo della mostra documentaria a cura dell'Archivio di Foggia, della Amministrazione provinciale e del Comune di Foggia.
- Aa.Vv., 1984, *Le vie della transumanza*, Catalogo della mostra documentaria a cura dell'Archivio di Foggia, della Amministrazione provinciale e del Comune di Foggia.

<sup>11</sup> I documenti pubblicati relativi alla corrispondenza tra l'Intendenza di Capitanata e il Ministero napoletano delle Finanze, sono conservati presso l'Archivio di Stato di Foggia: fondo *Dogana*, serie I, III, IV, V (documenti vari) e nel fondo *Amministrazione del Tavoliere*, vol. 11. Per la loro pubblicazione in questo saggio si ringrazia la Direzione dell'Archivio di Stato e il Ministero dei beni culturali.



## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| MARIA L. MARCHI, GIOVANNI FORTE, ANTONELLA FRANGIOSA,<br>MADDALENA LA TROFA, GRAZIA SAVINO<br><i>Riscoprendo i paesaggi archeologici: nuovi dati<br/>per il progetto Ager Lucerinus dai territori<br/>di Castelnuovo della Daunia e Pietramontecorvino</i> . . . . .                             | pag. 3 |
| ANNA MARIA TUNZI, ELENA MARIA BIANCHI,<br>TONIA BOCOLA, NICOLA GASPERI, BIAGIO GIULIANI,<br>CHIARA LA MARCA, TANIA QUERO<br><i>La frequentazione Altomedievale e Medievale<br/>a Brecciarà (Serracapriola, FG)</i> . . . . .   | » 27   |
| ROBERTA GIULIANI, NUNZIA M. MANGIALARDI,<br>ITALO MARIA MUNTONI<br><i>Il Corpus dell'Architettura Religiosa Europea (CARE)<br/>a Lucera e nei Monti Dauni. Spunti di ricerca da un'analisi<br/>comparata tra documenti scritti, evidenze architettoniche<br/>e fonti archeologiche</i> . . . . . | » 49   |
| MARCO TROTTA<br><i>Leone Garganico e la Vita minor di Lorenzo di Siponto</i> . . . . .   | » 85   |
| GIANFRANCO DE BENEDITTIS<br><i>L'alta valle del Fortore e i Normanni</i> . . . . .   | » 99   |
| MARIA STELLA CALÒ MARIANI<br><i>Testimonianze del culto mariano in area garganica:<br/>il santuario in rovina di S. Maria della Rocca (Apricena)</i> . . . . .   | » 109  |
| ARMANDO GRAVINA<br><i>Annotazioni sulle vie antiche e medievali dei pastori,<br/>dei pellegrini e dei mercanti nel Gargano</i> . . . . .   | » 127  |
| NATALIA D'AMICO<br><i>Magistri della pietra nei cantieri cistercensi d'età sveva.<br/>La torre scalare di Santa Maria di Ripalta (Lesina)</i> . . . . .  | » 145  |
| GIULIANA MASSIMO<br><i>L'uso del colore nell'architettura di epoca normanno-sveva<br/>dell'Italia meridionale: analisi di alcuni casi di studio</i> . . . . .  | » 159  |

|  |          |
|--|----------|
| MARIA PIA SCALTRITO<br><i>Siponto diruta e diaspora ebraica. Fatti e personaggi<br/>in movimento da Siponto a Salerno tra X e XII secolo.</i> . . . .  | pag. 183 |
| DOMENICO L. MORETTI<br><i>I graffiti navali nella chiesa di Santa Maria Maggiore<br/>a Monte Sant'Angelo</i> . . . . .   | » 201    |
| MARIA CAROLINA NARDELLA<br><i>La raccolta del grano nel Tavoliere nell'età moderna</i> . . . .   | » 217    |
| LUIGI P. MARANGELLI<br><i>La Regia Dogana di Foggia e l'onciario carolino</i> . . . . .  | » 227    |
| GIOVANNI BORACCESI<br><i>Arte nella Daunia. Gli argenti di Celle San Vito e di Faeto</i> . .   | » 247    |
| FRANCESCO DE NICOLO<br><i>La scultura lignea del Settecento in Capitanata<br/>tra persistenze napoletane e produzione locale</i> . . . . .   | » 259    |
| CHRISTIAN DE LETTERIIS<br><i>La chiesa di san Lorenzo a San Severo: gli interventi<br/>di Giuseppe e Gennaro Sanmartino, Vincenzo d'Adamo,<br/>Antonio Belliazzi, Cristoforo Barberio. Nuovi documenti</i> . . . | » 283    |
| LIDYA COLANGELO<br><i>Vita Severini: l'agiografia del Patrono<br/>nella storia di San Severo</i> . . . . .   | » 303    |
| EMANUELE D'ANGELO<br><i>«Appena il nome se ne conosce dal popolo».<br/>Il culto patronale di san Severo di Napoli<br/>tra Otto e Novecento</i> . . . . .   | » 313    |
| MICHELE FERRI<br><i>La viabilità garganica nella seconda metà dell'Ottocento.</i> . .  | » 325    |
| GIUSEPPE TRINCUCCI<br><i>La legislazione e la tutela dei Regi tratturi<br/>in epoca borbonica (1815-1860).</i> . . . . .   | » 355    |
| LORENZO PELLEGRINO<br><i>La donna nelle arti e professioni sanitarie<br/>in Capitanata dalle origini a tutto il Novecento.</i> . . . . .   | » 369    |